Registrato in data 06 NOV. 2023
N. 555 Serie 3 Pag.
Esatte € 200,00
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI PAOLA

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza
Ufficio Territoriale di Paola

STATUTO E.T.S. "BIBLIOTECA PIETRO DE SETA"

Art. 1

È costituita tra i presenti ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e in quanto compatibile con il Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una Associazione avente la seguente denominazione: "Biblioteca Pietro De Seta ETS da ora in avanti denominata "Associazione" con sede legale nel Comune di Fuscaldo via Lattari n. 5 e con durata limitata.

SEDE

L'Associazione ha sede in via Lattari n. 5 – Fuscaldo (CS). Le variazioni di indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2 - SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Inoltre contempla tra le proprie attività tutto ciò che può concorrere alla crescita sociale e civile dei territori di riferimento, quindi i servizi della cultura, nonché la diffusione e la promozione di attività ad essi connessi; la diffusione delle conoscenze riguardanti la ricerca scientifica, artistica, umanistica e sociale; la promozione, l'organizzazione e la produzione di manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, artistiche per e con Enti pubblici e privati; promozione ed organizzazione di convegni, attività didattiche in generale, dibattiti, stage, visite guidate, conferenze, contest, premi festival etc.

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso le direttive previste dal D.lgs. n.117 del 3 luglio 2017, art. 5 comma 1:

A) Educazione, istruzione e formazione professionale (legge 28 MARZO 2003 n.53);
B) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
C) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42);
D) Organizzazione e gestione di attività culturali artistiche e ricreative di interesse sociale (incluse attività editoriali) di promozione e diffusione della cultura;
E) Organizzazione e gestione di attività turistiche, di interesse sociale, culturale o religioso;
F) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata e di tutte le altre attività previste e indicate nel D.lgs. n.117 /2017;
G) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della

legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244 - di cui all'art.5 comma 1, lettera w del D.lgs. 117/2017.

Più specificamente l'Associazione persegue le proprie finalità attraverso le seguenti attività di interesse generale:

a) Promozione dello sviluppo locale, sociale e culturale, organizzazione per proprio conto ma anche attivando collaborazioni e promuovendo forme di co-progettazione con EE.LL., Enti ed Associazioni pubbliche e private, di progetti e azioni territoriali o settoriali, manifestazioni culturali, formative, mostre, congressi, convegni, seminari, festival, presentazione di libri e quanto sarà ritenuto utile alle finalità statutarie; ricerca, redazione, editoria (periodici e libri), siti internet, portali ed edizioni di ogni genere.
b) Produzione e vendita di libri (romanzi- saggi- raccolta di racconti etc.) per la promozione della cultura calabrese e fuscaldese in particolare.
c) Istruzione progettazione, organizzazione, gestione di corsi di perfezionamento e di avviamento professionale, seminari per studenti, docenti lavoratori, pensionati. disoccupati e inoccupati a livello nazionale ed internazionale.
d) Organizzazione e gestione di centri e corsi di formazione riferibili a qualsiasi disciplina che possa favorire il conseguimento dell'oggetto sociale. Progettazione e organizzazione di corsi di aggiornamento, di formazione, perfezionamento e di specializzazione, master, stage e tirocini sulle tematiche oggetto dello scopo sociale associativo. I corsi possono essere tenuti per diretta iniziativa della Associazione, per iniziativa ed in concorso con terzi e/o in collaborazione con Enti pubblici e/o sovvenzionati da Enti pubblici e/o privati.
e) Svolgimento della attività di ricerca, storica artistica, sociologica, iconografica o di qualsivoglia tipologia che possa essere utile al conseguimento delle finalità statutarie.
f) Incentivazione della conoscenza in genere anche attraverso opportune e specifiche iniziative quali la progettazione, l'allestimento e la cura, nonché l'eventuale sponsorizzazione di mostre, proprie e per conto di terzi; l'assistenza agli operatori culturali ed agli artisti per la promozione e la valorizzazione del loro lavoro.
g) Realizzazione di eventi culturali in Italia e all'estero, visite guidate, rappresentazioni teatrali e musicali, prodotti audiovisivi, convegni, festival, conferenze feste e momenti conviviali.
h) Organizzazione concorsi, collaborazioni in ambito artistico, congressi, dibattiti, forum, scambi culturali e artistici nazionali ed internazionali.
i) Partecipazione a bandi e gare, gemellaggi.
j) Promozione. produzione e realizzazione di opere teatrali e musicali, incontri di carattere divulgativo, quali rappresentazioni in pubblico e pubblicazioni in genere audiovisivi, periodici, stampati, programmi televisivi e radiofonici.
k) Funzioni di agenzia stampa. Elaborazione di testi. Organizzazione di manifestazioni ed eventi. Corsi di formazione in comunicazione. Fiere. Sondaggi. Ricerche di mercato. Ricerca di sponsor e di finanziamenti.
l) Edizione e distribuzione di libri, riviste e giornali anche quotidiani.
m) Progettazione e promozione di attività editoriale per pubblicazione di atti, convegni, seminari, nonché studi e ricerche, pubblicazione di libri, soprattutto di scrittori calabresi e fuscaldesi in particolare. Creazione di uno o più siti web per una migliore diffusione della propria attività.

L'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste per il raggiungimento dello scopo sociale oltre che accedere ove lo ritenga o sia necessario, a contributi volontari pubblici o privati.

Per il raggiungimento di detti scopi l'Associazione può aderire a qualsiasi tipo di ETS, Federazione. Ente pubblico o privato, nazionale o internazionale, collaborare con tutti quegli organismi con i quali ritenga utile stabilire dei collegamenti mantenendo la propria autonomia.

L'Associazione potrà conferire titoli onorifici, riconoscimenti, borse di studio a coloro che si siano distinti nei campi che rientrano nelle finalità o nell'ambito delle attività promosse.

L'Associazione può svolgere attività diverse di cui all'art.6 del D.LGS 3 luglio 2017 n.117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'individuazione e attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza.

Per quanto sopra l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie e avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 3 - ASSOCIATI

Per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci.

L'associazione accoglie l'impegno volontario anche di terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

In caso di necessità l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art.36 del D.lgs. n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

Il volontario che presta la sua opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i. A tale scopo l'Associazione provvede a disciplinare tramite regolamento approvato dall'assemblea dei soci i limiti massimi e le condizioni del rimborso delle spese analitiche. Il rimborso può avvenire anche attraverso una autocertificazione secondo quanto stabilito dall'art.17 comma 3 del D.lgs. n.117/2017 e s.m.i.

Art. 4

Possono aderire ad iscriversi alla Associazione tutti i cittadini di ogni nazionalità che accettino le regole dettate dal presente Statuto.

L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto del principio di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile.

L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che su istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto:
a) di eleggere gli organi sociali dell'Associazione e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
b) di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto ivi incluse le votazioni nelle delibere di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione e delle modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti interni;
c) di esaminare i libri sociali dell'Associazione;
d) di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione nonché di frequentare i locali e le strutture della Associazione medesima.
I soci sono tenuti:
a) all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, dell'eventuale regolamento interno;
b) al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale, nella misura deliberata dall'assemblea dei soci.

AMMISSIONE SOCI

La domanda di ammissione del socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione indicando le motivazioni dell'adesione.

Il Presidente dell'Associazione con decisione motivata accoglie o rigetta la domanda.

La qualifica di socio si perde a causa di morte o per mancato versamento della quota associativa o per dimissioni volontarie comunicate al Presidente.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:
- l'assemblea dei soci;
- l'Ufficio di presidenza;
- il Presidente;
- l'organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art.30 del D.lgs. 117/2017.

Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione di cui regola l'attività. È composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a misure disciplinari impeditive del diritto di voto.

L'Assemblea è competente a deliberare su:
a) l'elezione del Presidente ogni tre anni;
b) la nomina ogni tre anni dei componenti dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale ove ricorrano le condizioni di legge stabilite dagli art. 30 e 31 del D.lgs. n.117/2017 e s.m.i.;
c) gli indirizzi dell'azione della Presidenza e la verifica del relativo operato;
d) l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;
e) l'approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
f) le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti attuativi dello Statuto;
g) l'azione di responsabilità civile ni confronti dei componenti gli Organi amministrativi di controllo;
h) lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
i) approvazione del regolamento dei lavori assembleari se redatto e dei regolamenti interni;
l) ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Viene espressamente convenuto, tuttavia, che per le modifiche statutarie in seconda convocazione è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei soci.

Le delibere delle Assemblee legittimamente costituite sono valide se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa.

L'Assemblea deve essere altresì convocata, in via straordinaria, quando:
- la Presidenza ne ravvisi la necessità;
- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea deve:
- avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- essere affissa presso la sede;
- indicare la data e il luogo della riunione: l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente che presiede la riunione.

I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale di assemblea e di trarne copia.

I regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in assemblea, nonché le modalità per i quorum per le eventuali approvazioni. I regolamenti disciplinano l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento dell'assemblea convocata per la elezione della Presidenza.

Art. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusivo dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo Organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e la esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compresi tra tre e nove nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra gli Enti associati: si applica 2382 cod. civ. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere la iscrizione nel registro unico nazionale del terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 - PRESIDENZA

La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di tre fino a un massimo di undici componenti.

L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, determina il numero di componenti la presidenza e procede alla loro elezione.

La durata in carica dei componenti dell'Organo è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni.

La Presidenza è composta:
a) con diritto di voto dai soci eletti dall'Assemblea.

La Presidenza è convocata in via ordinaria almeno una volta al mese, In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza è convocata dal V. Presidente Vicario.

Tra le varie attribuzioni spetta alla Presidenza:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;
- redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;
- attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;

Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del rimborso spese sostenute in relazione alla carica ricoperta.

Possono essere candidati all'elezione della Presidenza tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare, entra quindici giorni, la presidenza che deciderà circa la convocazione di apposita assemblea per la elezione del nuovo componente.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente uscente convoca, entro venti giorni, l'assemblea dei soci per la elezione della nuova Presidenza.

Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell'Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti della Presidenza a condizione che:
- siano specificate le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare, con allegata una lista di candidati.

Art. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'art. 45 del D.lgs. n.117/2017 e s.m.i. rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.

Il Presidente viene eletto dalla Presidenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con il diritto di voto. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del Presidente.

Sul Presidente incombe l'obbligo di convocare la Presidenza in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto.

Il Presidente stabilisce l'o.d.g. e presiede le riunioni.

La Presidenza può eleggere uno o più vice presidente e un responsabile dell'amministrazione, con indicazione del Vice Presidente vicario.

Per iniziativa di un terzo dei componenti della Presidenza, con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:
- siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intende realizzare;
-sia indicato il nome del candidato Presidente.

I regolamenti disciplinano le procedure da seguire per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente.
Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti.

Art. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

La nomina di un Organo di controllo. Anche monocratico, diverrà obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: cinque unità.

Il Collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia io tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale e attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momenti procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, degli EE. LL di Enti e istituzioni pubblici;

- contributi della Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizione anche a premi.

Art. 13 - BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Il Bilancio di esercizio viene predisposto dalla Presidenza e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato secondo le modalità previste dal D.lgs. n.117/2017 art.45.

L'assemblea di approvazione del bilancio deve essere tenuta entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Associazione compie tutti gli adempimenti previsti dall'art.15, comma 2 del D.lgs. n.117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

L'Organo di controllo e l'organo di revisione sono disciplinati dall'art. 30 del D.lgs. n.117/2017.

Art. 14 - SCIOGLIMENTO

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno ¾ dei soci aventi diritto di voto.

In tal caso nomina uno o più liquidatori secondo le disposizioni contenuti nel D.lgs. n.117/2017.

Art. 15 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme del codice civile compatibili con il D.lgs. n. 117/2017.

Fuscaldo 23 X. 2023

Pietro De Seta
Luigia De Seta
Paola De Seta